

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2919

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRITTA GRAINER, RIZZA, FINOCCHIARO FIDELBO, GRIGNAFFINI, VIVIANI, POZZA TASCA, JERVOLINO RUSSO, LUCÀ, CALZOLAIO, CALABRETTA MANZARA, CASTELLANI, CORDONI, DE SIMONE, GALILEO GUIDI, LORENZETTI, MARIANI, MONTICONE, PEPE, SCANU, TOIA, TURCO, ZEN

Introduzione dell'articolo 604-bis del codice penale
concernente lo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore

Presentata il 20 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge affronta il grave problema dello sfruttamento sessuale di soggetti in età minore. La violenza, gli abusi sessuali sono affrontati nella proposta di legge n. 2576 in discussione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

La violenza sui bambini e sulle bambine, nelle sue diverse forme, è una delle realtà più drammatiche del nostro tempo.

Lo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore, fenomeno che interessa tutti i continenti, coinvolge milioni di bambini e bambine anche in tenerissima età.

Questo fenomeno è spesso connesso al narcotraffico e all'ulteriore sfruttamento ai fini della produzione e del commercio di materiali pornografici.

La povertà è il terreno primario in cui trovano alimento tali tragici fenomeni.

In questo quadro emerge il nuovo e inquietante fenomeno del cosiddetto « turismo sessuale ».

Un rapporto pubblicato dal Dipartimento pastorale sociale del CELAM (Conferenza dei vescovi latino americani) testimonia, ad esempio, come nei grandi centri urbani del Nord-Est del Brasile lo sfruttamento sessuale delle bambine e dei bambini giunge a un punto così « sofisticato » che agenzie di turismo includono nei programmi « una notte con le bambine del Brasile ».

Il turismo sessuale è particolarmente fiorente in direzione dei Paesi del Sud-Est asiatico, la Thailandia e le Filippine.

« È sempre più alta la domanda di prostitute vergini, come prevenzione nei riguardi dell'AIDS »: ciò spiega sia l'incremento massiccio del fenomeno, sia l'abbassarsi progressivo dell'età di inizio della prostituzione.

Moderne tecnologie permettono poi l'utilizzazione di bambine e bambini per riprese pornografiche che, realizzate anche su supporto elettronico, possono molto più facilmente essere prodotte e messe in commercio.

Il nostro Paese è interessato dal fenomeno, in gran parte ancora sommerso. Il Sommo Pontefice (5 gennaio 1995) ha lanciato l'allarme sul traffico della prostituzione e sul commercio di bambini, sull'import di organi umani ottenuti in situazioni molto poco chiare, se non con la violenza o l'assassinio. Ha usato parole durissime per denunciare il turismo sessuale diventato « un business fiorente ».

Nel 1991 è stata fondata un'associazione, l'ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism*), da organizzazioni e singoli individui preoccupati per il vertiginoso aumento della prostituzione infantile in Asia.

Attualmente ECPAT è presente in 27 Paesi (con 250 gruppi). Nel 1994 è nata anche in Italia con la partecipazione di numerose organizzazioni. Tra i suoi obiettivi quello di rendere visibile il legame tra prostituzione infantile e turismo, di sensibilizzare e coinvolgere agenzie turistiche, *tour operators* perché operino nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, di sollecitare iniziative legislative che affrontino tali problemi.

Il tribunale permanente dei popoli ha sancito lo sfruttamento sessuale come una violazione dei diritti fondamentali di soggetti in età minore, ha preso atto con soddisfazione che in alcune legislazioni nazionali i cittadini che commettono tali reati all'estero sono ugualmente perseguibili, ha invitato i parlamenti dei diversi

Paesi a definire adeguati provvedimenti legislativi.

La presente proposta di legge fa riferimento:

alla sentenza del tribunale permanente dei popoli (« La violazione dei diritti fondamentali dell'infanzia e dei minori ») marzo-aprile 1995;

allo statuto delle Nazioni Unite (1945);

alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948);

alla dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959);

alla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (1989);

alla risoluzione 1992/72 della Commissione dei diritti umani (ONU) « programma d'azione sulla vendita di bambini, sulla prostituzione, sulla pornografia infantile ».

Le pene proposte sono conformi a quelle previste per i reati di violenza sessuale, considerando di pari gravità lo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore.

La presente proposta di legge tiene conto della cosiddetta legge « Merlin » e propone pene più severe.

È costituita di un solo articolo, l'articolo 604-bis, da collocare al capo terzo (dei delitti contro la libertà individuale) del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 604.

È formulato in 5 commi: il primo relativo alla prostituzione; il secondo alla produzione e commercio di materiali pornografici; il terzo prevede una circostanza aggravante; il quarto ed il quinto prevedono delle consistenti sanzioni amministrative.

Si rileva inoltre che tali reati sono perseguibili anche se commessi all'estero, secondo l'articolo 9, primo comma, del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 604-bis. — (*Sfruttamento sessuale di soggetti in età minore*). — Chiunque induce, avvia, favorisce, sfrutta la prostituzione di soggetti in età minore è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque utilizza soggetti in età minore per la produzione e il commercio di foto, film, video, materiali pornografici.

Qualora la produzione di materiale pornografico sia finalizzata ad indurre o favorire la prostituzione di soggetti in età minore la pena prevista dal primo comma è raddoppiata.

Per gli esercizi, la cui attività risulti connessa allo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore, è disposta la chiusura per la durata minima di un anno.

Per i reati previsti dal presente articolo si applica, altresì, l'articolo 240 ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2919
Lire 500